

(N. 1965)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARSACCHI, FINESSI, MARAVALLE, BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, SEGRETO, SCEVAROLLI e NOCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1982

Norme in materia di pesca nelle acque interne e tutela dell'ambiente ittico

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sfruttamento indiscriminato delle acque, il loro continuo degrado, il depauperamento del patrimonio idrico nazionale, l'inquinamento delle acque interne, la scomparsa di importanti specie ittiche sono ormai problemi di estrema gravità che non possono riguardare solo un settore ma l'intera comunità nazionale. La regolamentazione di questo settore diventa, quindi, sempre più necessaria ed indilazionabile.

Essa richiede, tra l'altro, un impegno effettivo e costante delle associazioni più direttamente interessate al settore: l'esercizio della pesca sportiva, infatti, costituisce sempre di più un modo non solo di impiegare il tempo libero, ma di vivere in mezzo alla natura e di salvaguardarla.

Le associazioni di pescatori sono oggi numerose, ben organizzate, efficienti. Esse cercano di sensibilizzare e guidare la maggioranza dei pescatori stessi sui temi legati alla protezione delle acque e degli inquinamenti. E' bene che oggi le organizzazioni specifiche

di categoria vengano coinvolte nella gestione del settore sfruttando la loro capacità operativa e la loro ramificazione. Tutto ciò richiede anche un diverso rapporto tra associazionismo, regioni, ed enti locali.

Peraltro in questo contesto è bene sia effettuato in termini rapidi il superamento della legislazione esistente per la pesca e la protezione della fauna ittica nelle acque interne. Queste esigenze nascono dal fatto che le leggi vigenti in materia sono informate a principi accentratori corporativi e settoriali che contrastano con lo spirito (peraltro recepito dalla presente proposta di legge) di decentramento di protezione e di sviluppo della fauna acquatica. Questo progetto di legge si basa soprattutto sul ruolo delle regioni e degli enti locali: le sue caratteristiche di « leggi di principi generali » sono in armonia con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e non vengono assolutamente pregiudicate dalla presenza di norme attuative: queste ultime semmai sottolineano il carattere di « leg-

ge cornice » che, assicurando la parità dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini i quali effettuano l'esercizio della pesca sportiva, impegna le regioni a promuovere e coordinare gli istituti di ricerca per lo sviluppo dell'allevamento e del ripopolamento della riproduzione e della tutela della fauna ittica.

Unitamente a questi interventi particolare riguardo dovranno avere le regioni per la

salvaguardia dell'ambiente dagli inquinamenti.

In buona sostanza il presente disegno di legge risponde ad una esigenza che è diventata sempre più importante nell'ambito dell'attività legislativa dei governi regionali in materia: sicchè si cerca di uniformare l'attività delle regioni a criteri unitari e di indirizzo nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La fauna ittica di ogni specie acquatica o anfibia, che vive in stato di libertà nelle acque interne del territorio nazionale, è patrimonio indisponibile dello stato e, come tale, soggetta alla sua tutela.

Le regioni, al fine di difendere ed incrementare la fauna, la flora e l'ambiente acquatico in generale, nonchè l'acquacoltura, disciplina la pesca nelle acque interne attraverso apposite norme legislative.

Art. 2.

L'esercizio della pesca nelle acque interne è disciplinato dalla presente legge e dalle leggi regionali.

Il pescato appartiene a chi lo cattura nei limiti stabiliti dalle vigenti norme.

Le leggi regionali stabiliscono:

a) i periodi di divieto dell'esercizio della pesca per le singole specie e le acque interne interessate al divieto; tali divieti possono avere la durata massima di tre anni per la stessa zona;

b) i limiti di cattura delle specie, le dimensioni, la quantità;

c) gli orari della pesca;

d) le modalità, le norme di comportamento, le modalità di pesca anche relativamente alle tecniche ed agli attrezzi.

Art. 3.

Per l'effettuazione dell'esercizio di pesca è necessario essere in possesso:

a) della licenza di pesca — valida per cinque anni su tutto il territorio nazionale — rilasciata dalla competente regione insieme alla tessera di riconoscimento;

b) della ricevuta del versamento delle tasse annuali di concessione effettuato su conto corrente postale a favore della regione.

Le licenze di pesca sono differenziate, per tipo di pesca, nel seguente modo:

a) licenza di tipo A per l'esercizio della pesca professionale. Tale licenza riguarda i pescatori che esercitano la pesca come esclusiva attività di lavoro.

I pescatori di cui al presente punto A sono tenuti, pena il ritiro della licenza, a provare l'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni;

b) licenza di tipo B. Consente l'esercizio della pesca con l'uso della canna con o senza mulinello e con uno o più ami; consente altresì l'uso della bilancia che non abbia un lato superiore a m. 1,50.

L'esercizio di tale attività di pesca non può essere effettuata con fini di lucro o comunque commerciali;

c) licenza di tipo C. Tale licenza è riservata agli stranieri che soggiornano nel territorio della regione per l'uso degli attrezzi previsti dalla licenza di tipo B.

Quanti non hanno raggiunto il 10° anno di età possono effettuare l'esercizio della pesca senza licenza perchè svolgono tale attività utilizzando una sola canna con o senza mulinello.

L'ammontare delle tasse di concessione relativo ai vari tipi di licenza vengono definiti e concordati con criteri di omogeneità e di uniformità dalle regioni in sede di commissione interregionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni destinano ogni anno il 70 per cento dei proventi delle tasse dell'anno precedente a fini di incremento della pescosità ed a beneficio della pesca.

Art. 4.

Qualora non esistano altre vie per raggiungere il luogo della pesca, il propieta-

rio del fondo rivierasco, in deroga a quanto disposto dall'articolo 842 del codice civile, non può impedire l'attraversamento a chi sia munito di regolare licenza di pesca.

Le leggi regionali disciplinano l'accesso al luogo di pesca che deve verificarsi senza pregiudizio per le colture, attraverso la sommità degli argini e le sponde.

Art. 5.

L'attività della pesca sportiva è vietata negli specchi acquei adibiti a coltura intensiva e semintensiva.

Negli specchi acquei concessi a scopo di riproduzione — esclusi quelli adibiti a coltura intensiva o semintensiva — e in deroga a quanto stabilito dal successivo articolo 11, è ammessa la pesca sportiva con una canna ad un solo amo per licenza e per un limite di pescato fissato, per giorno e per licenza, dalle regioni.

Art. 6.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, le regioni redigono una carta ittica regionale nella quale sono indicate:

- a) il tipo delle acque;
- b) le variazioni biologiche;
- c) le specie ittiche presenti e passate;
- d) gli interventi atti ad aumentare la produttività.

Art. 7.

Le regioni predispongono piani per l'incremento della pescosità delle acque interne sulla base della carta ittica di cui al precedente articolo 6. In tali piani debbono essere precisate le zone di fuga, di ripopolamento, di divieto di pesca.

Le regioni nel predisporre i piani di cui al presente articolo, prevedono, attraverso apposite procedure, la partecipazione degli enti locali e delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

Art. 8.

A scopo di regolamento e di allevamento è consentita l'introduzione di specie ittiche vive dall'estero purchè corrispondenti alle specie autoctone e previo accertamento sanitario.

Per l'introduzione di specie ittiche differenti da quelle già presenti nelle acque nazionali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concederà l'autorizzazione dopo aver sentito il Comitato tecnico nazionale ed aver espletato gli studi tecnici relativi alla valutazione delle caratteristiche di adattabilità.

Art. 9.

Al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica le regioni esercitano i compiti ad esse assegnati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni, ad esse attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento.

Art. 10.

Al fine di rendere omogeneo ed uniforme l'esercizio dell'attività di pesca, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

a) saranno revocate tutte le concessioni di piscicoltura assentite ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

b) le acque interne sono rese libere da diritti esclusivi di pesca, comunque denominati, spettanti o conseguiti a qualsiasi titolo da privati, enti, società, consorzi, istituzioni, quando risulti il non uso o il cattivo uso di tale diritto, anche se tale circostanza è da ascrivere al concessionario del diritto stesso. I proprietari o titolari dei diritti di cui al comma *a)* e *b)* non potranno pretendere indennizzo alcuno;

c) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le acque interne saranno rese libere da qualsiasi diritto esclusivo comunque denominato, quando l'esercizio del medesimo ancorchè razionale torni ad esclusivo vantaggio privato;

d) entro 7 (sette) anni dall'entrata in vigore della presente legge le acque interne sono rese libere da qualsiasi diritto esclusivo comunque denominato non compreso nelle descrizioni dei precedenti paragrafi. Ai titolari o proprietari dei diritti esclusivi di cui ai paragrafi c) e d) con provvedimento della Giunta regionale competente è corrisposto un indennizzo sulla base della valutazione dell'UTE. Contro tale valutazione l'interessato potrà ricorrere presso il competente tribunale amministrativo regionale;

e) entro lo stesso termine di anni 7 le acque interne saranno rese libere dai diritti esclusivi trasferiti al demanio delle Amministrazioni provinciali dall'ultimo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

All'entrata in vigore della presente legge sono estinti i diritti di uso civico utili ed essenziali.

Le regioni, in accordo con le province, gli enti e le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13, su parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 14, per provate necessità di valorizzazione turistica del territorio possono consentire l'istituzione di zone turistiche. Tali zone non devono superare il 5 per cento dello sviluppo del corso d'acqua; devono avere gestione pubblica; devono essere accessibili a tutti i possessori della licenza di pesca. Le relative quote d'accesso devono essere rapportate esclusivamente ai costi di gestione.

Le regioni, in accordo con le province, gli enti e le associazioni predette, su parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 14, possono istituire sulle acque libere o rese libere zone di piscicoltura intese esclusivamente come centri pubblici di produzione di specie ittiche, da utilizzarsi per ripopolamento.

Art. 11.

In occasione della predisposizione di piani o di interventi e comunque quando ritengono opportuno, le regioni, o gli enti locali ai quali sono state delegate funzioni amministrative, possono avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca pubblici, nonché della collaborazione delle associazioni dei pescatori sportivi e delle cooperative professionali, dei sindacati e delle associazioni naturalistiche e professionistiche che operano nel territorio.

Art. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge viene istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con apposito decreto di detto Ministero un Comitato tecnico nazionale per la pesca nelle acque interne con i seguenti compiti:

a) propositivi in ordine all'adeguamento della legislazione nazionale alla normativa comunitaria ed alle convenzioni internazionali in materia di pesca nelle acque interne;

b) propositivi in relazione ai calendari di pesca su aree internazionali omogenee;

c) di promozione, studi e ricerche a livello nazionale per valutare il patrimonio ittico nelle acque interne;

d) di promozione, studi e ricerche a livello nazionale per proteggere e tutelare l'ittiofauna.

Il Comitato tecnico nazionale è composto da:

a) cinque esperti del settore nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su segnalazione della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) dai rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative della pesca giuridicamente riconosciute, in ragione di uno ogni società;

c) dai rappresentanti delle associazioni nazionali dei pescatori sportivi riconosciute, in ragione di uno per ogni società;

d) da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche rappresentative;

e) da un rappresentante del CNR.

Art. 13.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà, con proprio decreto, a riconoscere ufficialmente le associazioni nazionali dei pescatori che siano interessate a tale atto, per gli effetti della presente legge, e che posseggano i seguenti requisiti:

a) valorizzazione, promozione, organizzazione delle attività concernenti l'esercizio della pesca e la salvaguardia della natura;

b) adesione libera all'associazione e possibilità di recesso da parte dell'associato;

c) ordinamento democratico ed elettività delle cariche sociali;

d) non perseguimento di fini di lucro;

e) un numero di iscritti — documentato — non inferiore al 20 per cento del totale delle licenze di pesca rilasciate nel territorio nazionale.

Le regioni curano lo sviluppo e controllano la gestione dell'acquacoltura, assumendo i provvedimenti relativi, anche di recesso di concessione di riconoscimento, ove tale attività non risulti utile ed attiva.

Ove è preminente, o di rilevante importanza, l'attività della pesca sportiva, le regioni e le province si giovano, per la gestione della pesca, e, in particolare, per le fasi operative di vigilanza e ripopolamento, delle associazioni riconosciute di cui al presente articolo, che abbiano provata esperienza tecnica per avere gestito la pesca nelle acque pubbliche per almeno dieci anni utilizzando impianti, attrezzature e personale proprio.

Art. 14.

Presso la regione è parimenti costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico regiona-

le, con compiti propositivi in materia di applicazione della presente legge. Il Comitato tecnico regionale ha il compito di valutazione del patrimonio ittico nelle acque interne della regione, e di formulare proposte per la protezione e l'incremento dell'ittiofauna.

I Comitati regionali sono composti con gli stessi criteri informativi del Comitato nazionale e vengono nominati dalla Giunta regionale. Le rappresentanze dei pescatori in seno al Comitato regionale è fissata dalla Giunta regionale in relazione alla situazione organizzativa nel comprensorio regionale.

Art. 15.

La vigilanza sull'applicazione delle norme sulla pesca nelle acque interne è affidata agli agenti e guardiapesca dipendenti della regione e degli enti da essa delegati, alle guardie volontarie delle associazioni aliutiche riconosciute, alle quali è conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.

Gli addetti qualificati alla vigilanza eleveranno direttamente contravvenzioni per qualsiasi infrazione alla presente legge e alle leggi e regolamenti regionali.

Art. 16.

Le norme legislative regionali stabiliscono le sanzioni amministrative da applicare per la contravvenzione delle norme sulla pesca nelle acque interne.